



COMUNE DI PIEDICAVALLO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE n. 35 del 13 febbraio 2026

OGGETTO : Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2024-2025-2026.

Progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo: interventi di valorizzazione turistica, culturale e ambientale. Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023.

CUP G87H25001530001 - CIG BA56EED892

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che con l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è stato istituito il "Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" ed è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2025, sono stati individuati i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione tra le due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;
- che in data 4 aprile 2025 è stato pubblicato il Decreto di bando 4 aprile 2025 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2024-2025-2026, definendo, con riferimento alla annualità suindicate, le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune; le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento; le condizioni e le procedure di erogazione del Fondo.
- che questo Comune, risultando essere un'«area territoriale svantaggiata confinante» in quanto confinante con la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta, ha presentato la domanda di finanziamento per il progetto di *valorizzazione turistico, culturale e ambientale del territorio del comune di Piedicavallo* dal costo totale pari ad euro 580.074,51 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in data 01/07/2025, prot. n. 2723;
- che in data 27 ottobre 2025 si sono conclusi i lavori della Commissione (di cui all'art. 9 del dPCm del 17 gennaio 2025) nominata per la verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento dei progetti presentati dai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli - Venezia Giulia e relativi al "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale".
- che in data 7 novembre 2025 sono stati pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento (art. 10 del dPCm del 17 gennaio 2025), nonché le schede di valutazione dei progetti presentati, dai quali risulta che il Comune di Piedicavallo è assegnatario del fondo per l'importo di €. 580.074,51.

Richiamata la determinazione di questo servizio n. 209 del 27/12/2025, con la quale è stato dato incarico alla società Tracciatori S.R.L. unipersonale con sede in Via A. De Gasperi, 35 - 25060 Lodrino (BS), CF e partita IVA n. 03076620982 per l'espletamento dell'attività dei rilievi necessari e occorrenti per la stesura del progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo: interventi di valorizzazione turistica, culturale e ambientale.

Considerato che occorre ora procedere con sollecitudine all'espletamento delle attività di progettazione (tutte le fasi) ai sensi dell'allegato I.7, del D. Lgs. 36/2023, ivi compresi i piani di sicurezza per il coordinamento in fase di progettazione e i piani di manutenzione dell'opera, dando incarico a professionista abilitato e idoneo, al fine di rispettare i termini relativi previsti dal finanziamento ottenuto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo, redatti in conformità all'art. 41 – allegato I.7, del D. Lgs. 36/2023, (sezione II - progetto di fattibilità tecnico-economica e sezione III - progetto esecutivo), con la sola esclusione dei rilievi necessari, degli interventi di *valorizzazione turistico, culturale e ambientale del territorio del comune di Piedicavallo* di cui al Decreto di bando 4 aprile 2025 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2024-2025-2026 – CUP G87H25001530001

- Importo del contratto: euro 34.000,00 (oltre a oneri di legge);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, in forma scritta, direttamente su piattaforma telematica certificata ai sensi della vigente normativa
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- per l'affidamento del servizio in oggetto, trattandosi di importo superiore ad € 5.000, questa Comune è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e in conformità al disposto dell'art. 25 del D.lgs n.36/2023
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che

- Il Sindaco, Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Carlo Rosazza Prin è il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 ed è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- A norma dell'art. 41, comma 8-bis del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.: *“È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione”*. Pertanto è stabilito fin da ora che il progettista incaricato dovrà emendare a proprio esclusivo onere e spese eventuali errori o omissioni di progettazione, anche se non siano tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione

dell'opera o la sua futura utilizzazione, provvedendo ad ogni atto necessario, anche, occorrendo, all'eventuale maggior costo dell'opera stessa dipendente da errori o omissioni nella progettazione.

- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è G87H25001530001;

Dato atto che per l'affidamento dei lavori ci si è avvalsi del portale acquisti in rete MEPA, RDO n. 6021674, mediante richiesta di formulazione di formale offerta economica all'operatore economico individuato nello studio d'architettura GSA Gianfranco Sangalli Architetti STP SRL, con sede in Via della Parrocchia, 9, 25135 Brescia (BS), CF e P.I.V.A. 04236660983 e che il CIG acquisito a seguito di presentazione dell'offerta è BA56EED892

Ritenuto di affidare alla società GSA Gianfranco Sangalli Architetti STP SRL, CF e P.I.V.A. 04236660983, le attività in parola per un importo di €. 34.000,00 oltre agli oneri fiscali di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Assunto agli atti del comune il certificato di regolarità contributiva della società GSA Gianfranco Sangalli Architetti STP SRL, CF e P.I.V.A. 04236660983, prot. INPS_49343028 con scadenza validità 05/06/2026;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla studio d'architettura GSA Gianfranco Sangalli Architetti STP SRL, con sede in Via della Parrocchia, 9, 25135 Brescia (BS), CF e P.I.V.A. 04236660983, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo, redatti in conformità all'art. 41 – allegato I.7, del D. Lgs. 36/2023, (sezione II - progetto di fattibilità tecnico-economica e sezione III - progetto esecutivo), con la sola esclusione dei rilievi necessari, degli interventi di *valorizzazione turistico, culturale e ambientale del territorio del comune di Piedicavallo* di cui al Decreto di bando 4 aprile 2025 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2024-2025-2026 – CUP G87H25001530001, per un importo di €. 34.000,00, oltre a oneri previdenziali e IVA al 22%, per complessivi €. 43.139,20, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla società incaricata, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante stipula sulla piattaforma telematica certificata Acquisti in Rete - MEPA

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 598/2024;

Di precisare che, a norma dell'art. 41, comma 8-bis del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.: *“È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione”*. Pertanto è stabilito fin da ora che il progettista incaricato dovrà emendare a proprio esclusivo onere e spese eventuali errori o omissioni di progettazione, anche se non siano tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, provvedendo ad ogni atto necessario, anche, occorrendo, all'eventuale maggior costo dell'opera stessa dipendente da errori o omissioni nella progettazione.

Di precisare che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è indicato in oggetto,

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Di demandare al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

Di impegnare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), gli oneri economici così come di seguito riportato:

CIG	Anno	Imp.	Missione	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA56EED892	2026	69	08012	8530/20	9	U.2.02.02.01.999	43.139,20

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Di inviare la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di inviare la presente determinazione alla ditta incaricata;

Il Responsabile del Servizio
ROSAZZA PRIN GEOM. CARLO

CIG	Anno	Imp.	Missione	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA56EED892	2026	69	08012	8530/20	9	U.2.02.02.01.999	43.139,20

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Piedicavallo, lì 13/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BOERO Dott.ssa NORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2026 al 03/03/2026

Piedicavallo, lì 16/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to BOERO Dott.ssa NORA